



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata), tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all'inclusione sociale ed alla crescita personale:

"Giovani per il Sociale 2018"

Sommario

Premessa: motivazione e breve descrizione dell'intervento	1
Art. 1 - Risultati attesi.....	1
Art. 2 – Azioni per conseguire i risultati	1
Art. 3 - Beneficiari.....	2
Art. 4 - Soggetti proponenti.....	2
Art. 5 - Condizioni di ammissibilità e cause di esclusione	3
Art. 6 - Risorse programmate e ammontare del finanziamento	4
Art. 7 - Termini e modalità per la presentazione delle proposte	4
Art. 8 - Valutazione delle proposte.....	5
Art. 9 - Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.....	6
Art. 10 - Piano finanziario	8
Art. 11 - Privacy e norma di rinvio.....	10
Art. 12 - Diritto di accesso agli atti	10
Art. 13 - Utilizzo dei loghi.....	11
Art. 14 – Servizio FAQ.....	11
Art. 15 - Disposizioni finali	12

Premessa: motivazione e breve descrizione dell'intervento

Al fine di dare ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, il presente Avviso ha l'obiettivo di promuovere progetti del privato sociale diretti ai giovani nei territori delle Regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata) finalizzati sia all'inclusione sociale che alla crescita personale, favorendo l'occupabilità, l'attivazione, l'integrazione, l'inclusione e politiche di innovazione sociale.

Il non profit, rappresentato da associazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, enti senza scopo di lucro può dare, con un ruolo non sostitutivo, ma complementare a quello pubblico, un contributo significativo utile alla strutturazione di risposte coerenti con i fabbisogni di coesione sociale del territorio e alla promozione di reti tra soggetti che operano nel relativo tessuto sociale.

Art. 1 - Risultati attesi

1. Con il presente Avviso si intende favorire la diffusione della cultura della legalità, dell'inclusione sociale, del rispetto dell'obbligo scolastico, dell'orientamento nel mercato del lavoro, ai fini del rafforzamento della coesione sociale nelle Regioni meno sviluppate: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata. In particolare, le azioni progettuali devono essere realizzate attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani prevedendone una presenza prevalente; le risorse umane impiegate nei progetti o beneficiari degli stessi dovranno essere, infatti, prevalentemente giovani dai 14 ai 35 anni.
2. I progetti presentati non devono essere stati già finanziati da altre organizzazioni pubbliche o private.

Art. 2 – Azioni per conseguire i risultati

1. L'intervento prevede la selezione di progetti di enti ed organizzazioni del privato sociale per l'infrastrutturazione e l'inclusione sociale nelle Regioni meno sviluppate, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, anche in forma di servizi collettivi, finalizzati a proporre:
 - a) interventi tesi alla diffusione della legalità tra i giovani, attraverso l'impegno civico e la partecipazione attiva nelle problematiche sociali, la cooperazione in attività di sostegno alle fasce deboli, la promozione di attività che avvicinino i giovani alle Istituzioni;
 - b) attività di sostegno alla formazione educativa e didattica, finalizzate al rispetto dell'obbligo scolastico anche nell'ottica del rafforzamento dei legami generazionali, dell'inclusione sociale e delle capacità di apprendimento;
 - c) interventi innovativi in favore dei giovani che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine, sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati sino al compimento del 21° anno d'età;
 - d) interventi innovativi tesi alla valorizzazione delle culture e delle tradizioni, del dialogo tra identità culturali e religiose; alla diffusione delle nuove tecnologie in ambiti occupazionali, sociali, culturali; alla promozione della cittadinanza Europea ed alla conoscenza di opportunità e strumenti offerti dalla Unione stessa;
 - e) attività tese a promuovere i diritti della persona, le pari opportunità e la parità di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione;
 - f) attività tese alla valorizzazione del capitale umano di eccellenza in ambito tecnico, scientifico, creativo, che offrano le opportunità di accrescere le conoscenze dei giovani con spiccate attitudini, affinare le loro potenzialità ed impiegarli anche nella trasmissione delle stesse.

Art. 3 - Beneficiari

1. Le azioni progettuali devono avere come beneficiari diretti giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni. Il target di riferimento deve essere ben delineato e definito, indicando il numero di giovani su cui si intende agire direttamente ed il contesto sociale di intervento.
2. Nella proposta progettuale devono essere indicati, in modo distinto e definito i beneficiari diretti, quelli coinvolti direttamente nelle attività ed i beneficiari indiretti, cioè quelli che, pur non coinvolti nelle azioni, saranno influenzati dal loro svolgimento.

Art. 4 - Soggetti proponenti

1. L'Avviso si indirizza ad enti e organizzazioni del privato sociale, Singoli o Associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo), con particolare riferimento ai soggetti indicati nella legge 106 del 2016 e nei relativi decreti di attuazione e agli altri soggetti di seguito specificati.
2. In caso di ATS deve essere individuato un soggetto Capofila responsabile nei confronti dell'Amministrazione della realizzazione dell'intero progetto e che sarà l'unico interlocutore del Dipartimento nei rapporti finanziari e di rendicontazione.
3. I soggetti Capofila devono essere esclusivamente quelli di cui al successivo punto "Soggetto Capofila".
4. Gli eventuali Associati di progetto devono appartenere alle categorie di cui al successivo punto "Eventuali Associati".

a) Soggetto Capofila

1. Possono presentare la proposta di Progetto, in qualità di soggetto Capofila o di Singolo proponente, per accedere agli eventuali finanziamenti, tutte le organizzazioni afferenti a una delle seguenti categorie:
 - a) Associazioni di promozione sociale (di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
 - b) Cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);
 - c) Organizzazioni di volontariato (di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
 - d) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità sociale, di cui al decreto ministeriale n. 266 del 18 luglio 2003;
 - e) Fondazioni, Enti morali, Enti Ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso;
 - f) Organizzazioni non Governative (ONG), costituite ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125.
2. Il soggetto Capofila o singolo proponente, inoltre, deve:
 - a) essere stato costituito prima del 31 dicembre 2014 in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata registrata;
 - b) avere la sede legale e/o operativa in una delle Regioni meno sviluppate, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, in cui sono previsti gli interventi proposti.

b) Eventuali Associati

1. Gli eventuali Associati possono essere organizzazioni appartenenti al mondo del non profit, al mondo delle imprese profit e Imprese sociali (legge 6 giugno 2016, n. 106 e d.lgs 3 luglio 2017, n. 112), a quello degli Enti pubblici regionali e territoriali, dell'università, della ricerca e al mondo economico. La partecipazione di soggetti "profit" in qualità di Associati, deve essere motivata dall'apporto di competenze e risorse finalizzate alla crescita e allo sviluppo del territorio e della società locale.
2. Gli Associati possono essere **interni, in quanto membri dell'ATS**, costituenda o costituita, **ed in tal caso il loro numero non può essere superiore a due, o Associati esterni**. Sono esterni gli Associati che aggiungono risorse rispetto al costo complessivo del progetto (comprensivo del

10% di compartecipazione che comunque il proponente deve prevedere), consentendo la realizzazione di ulteriori prestazioni e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella proposta progettuale per cui si richiede il cofinanziamento.

Le ulteriori risorse devono essere chiaramente indicate nella proposta e deve essere specificato che tali risorse riguardano prestazioni e/o attività aggiuntive rispetto a quelle già indicate nell'ambito del progetto per cui si richiede il cofinanziamento, le quali devono essere descritte in modo puntuale ed esauriente.

3. Ogni eventuale Associato deve presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni di responsabilità di cui all'Allegato A2, ad eccezione dell'Associato esterno all'ATS per il quale non è previsto l'obbligo del cofinanziamento e l'esclusività di presentazione della proposta.
4. Ogni soggetto, sia in qualità di Capofila, sia di Singolo, sia di Associato in ATS, pena l'inammissibilità della relativa domanda, può presentare e/o partecipare ad un solo progetto.
5. La disposizione di cui al punto precedente non trova applicazione nei casi della partecipazione al progetto di Enti pubblici nell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali, ovverosia allorquando la partecipazione si caratterizzi nel mero rilascio di concessioni, autorizzazioni, provvedimenti che consentano l'accesso e/o l'utilizzo di beni di proprietà dell'Ente medesimo ed altri atti simili, intrinsecamente indispensabili all'attuazione delle attività progettuali.

Art. 5 - Condizioni di ammissibilità e cause di esclusione

1. Sono considerate ammissibili esclusivamente le proposte di Progetto che:
 - a. sono presentate da un soggetto proponente, Singolo o Associato in ATS, costituito come previsto nell'art. 4 ed in possesso di uno dei due requisiti:
 - a.1 maggioranza degli organi direttivi costituita da giovani tra i 18 e 35 anni e che impieghino nelle attività progettuali almeno il **70%** di figure professionali con un'età compresa nella stessa fascia;
 - a.2 rappresentanza, negli organi direttivi, di giovani tra i 18 e 35 anni e che impieghino nelle attività progettuali almeno il **90%** di figure professionali con un'età compresa nella stessa fascia;
 - b. prevedono azioni coerenti esclusivamente con uno degli ambiti di intervento previsti dall'art. 2;
 - c. prevedono la realizzazione dell'intervento nei territori di una soltanto delle Regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata).
2. Fatte salve tutte le altre cause di esclusione previste dal presente Avviso, sono escluse dal cofinanziamento tutte le proposte progettuali che non rispettano le condizioni di ammissibilità di cui al comma 1 del presente articolo. Sono altresì escluse tutte quelle proposte che:
 - a. sono finalizzate esclusivamente ad attività di studio e ricerca;
 - b. richiedono il cofinanziamento per la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte da uno qualsiasi dei soggetti proponenti;
 - c. sono redatte utilizzando moduli diversi dagli allegati del presente Avviso di cui costituiscono parte integrante:
 - **Allegato A, domanda di partecipazione del Singolo o del Capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS);**
 - **A1, dichiarazione di intenti per la costituzione dell'Associazione temporanea di scopo (ATS);**
 - **A2, dichiarazione singolo Associato dell'Associazione temporanea di scopo (ATS) costituita o da costituire;**
 - **B, scheda di progetto;**

- **B1, piano finanziario;**
- d. richiedono un finanziamento inferiore all'importo minimo e/o superiore all'importo massimo concedibile di cui al successivo art. 6;
- e. richiedono un finanziamento superiore al 90% del costo complessivo del Progetto;
- f. non rispettano i parametri di costo indicati nel successivo art. 10;
- g. non indicano puntualmente quali siano i risultati attesi dalla singola azione progettuale proposta, individuando nella apposita sezione tecnica della scheda di progetto (**Allegato B**) l'indicatore misurabile di tali risultati e impegnandosi a rilevarne il raggiungimento;
- h. sono prive della firma digitale del legale rappresentante ove espressamente richiesto.

Art. 6 - Risorse programmate e ammontare del finanziamento

1. Le risorse programmate per l'attuazione dell'intervento ammontano a euro **9.000.000,00**.
2. La richiesta di cofinanziamento pubblico per ciascun progetto presentato, a pena di esclusione, non può essere inferiore a **euro 100.000,00** e non può in ogni caso superare l'importo massimo di **euro 144.000,00**. Tali risorse sono concesse secondo i parametri previsti dal Regolamento (UE) N. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore «de minimis».
3. E' fatto obbligo al soggetto proponente (Singolo o, in caso di ATS, Capofila e Associati) di garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 10% del costo totale del progetto, di cui almeno la metà deve essere garantito con risorse finanziarie proprie del soggetto proponente. Il cofinanziamento massimo concedibile dal Dipartimento non può essere superiore al 90% del costo complessivo.
4. Fermo restando l'importo massimo di euro 144.000,00 di cofinanziamento pubblico, è possibile presentare progetti che prevedano un costo complessivo superiore alla somma del cofinanziamento pubblico e della compartecipazione pari al 10% del soggetto proponente (ossia euro 160.000,00). In tal caso, però, il soggetto proponente deve specificare in modo documentato la fonte e la destinazione delle ulteriori risorse per il finanziamento del costo complessivo.

Art. 7 - Termini e modalità per la presentazione delle proposte

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it; della pubblicazione si dà comunicazione sulla G.U. della Repubblica italiana.
2. Le domande di partecipazione possono essere presentate, **a partire dal 15 gennaio 2018, tramite PEC all'indirizzo avvisigioventudgscn@pec.governo.it.**
3. La PEC di trasmissione della domanda **Allegato A**, completa degli altri Allegati (**A1, A2 solo per le ATS, B, B1**) deve **pervenire entro e non oltre le ore 18,00 del 15 febbraio 2018, a pena di irricevibilità.**
4. La data e l'orario di invio a mezzo PEC è comprovata dall'attestazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte della casella PEC avvisigioventudgscn@pec.governo.it. Pertanto le domande pervenute oltre il suddetto termine, saranno da ritenersi non ricevibili.
5. La PEC nell'oggetto deve indicare il codice identificativo dell'Avviso: **AGS2018 e la denominazione del soggetto proponente**, tali indicazioni dovranno essere sempre riportate nelle comunicazioni con il Dipartimento, da effettuarsi sempre tramite PEC (il Dipartimento non risponde di eventuali disagi dovuti alla mancata o non corretta indicazione del codice dell'Avviso e della denominazione del proponente, le cui conseguenze restano a carico del soggetto proponente).
6. **Non sono ammesse, a pena di esclusione, altre modalità di presentazione della proposta progettuale.** La compilazione insufficiente o non corretta degli allegati costituisce causa di esclusione.

7. **La dimensione della PEC non deve complessivamente superare i 30 MByte. Tutti i documenti allegati alla richiesta, devono essere in formato PDF e, ove previsto, firmati digitalmente.**
8. **Per la presentazione i proponenti dovranno utilizzare e trasmettere tramite PEC all'indirizzo avvisigioventudgscn@pec.governo.it, a pena di esclusione:**
 - il modello di domanda di ammissione al cofinanziamento di cui all'**Allegato A**, compilato in ogni sua parte e **firmato digitalmente** dal legale rappresentante del soggetto proponente;
 - i modelli degli **Allegati A1; A2 solo per le ATS; B e B1**, presenti sul sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it, completamente compilati e **firmati digitalmente** dal/dai legale/i rappresentante/i del soggetto proponente e degli eventuali Associati.

Art. 8 - Valutazione delle proposte

a) Procedura di valutazione

1. In via preliminare il Dipartimento procederà d'ufficio alla verifica di ricevibilità delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dall'art. 7 del presente Avviso.
2. Per l'istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute, sarà istituita un'apposita Commissione di valutazione.
3. La Commissione procederà all'esame delle proposte progettuali presentate tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
4. La Commissione procederà quindi a valutare i singoli progetti e ad attribuire loro un punteggio secondo i seguenti criteri di valutazione:

Criteri	Descrizione	punteggio massimo
1	Qualità e merito tecnico della proposta progettuale, di cui:	30
	<i>analisi dei fabbisogni e chiarezza degli obiettivi proposti</i>	10
	<i>articolazione delle azioni proposte, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento</i>	20
2	Caratteristiche del soggetto proponente, di cui:	25
	<i>esperienza maturata dal soggetto proponente e da eventuali Associati in relazione alle attività ed ai servizi proposti (almeno nei tre anni precedenti)</i>	15
	<i>capacità di coinvolgimento di giovani, ed in particolare di giovani donne, nelle iniziative realizzate</i>	10
3	Risorse umane coinvolte	20
	<i>competenze professionali coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto</i>	10
	<i>ricorso a figure professionali appartenenti a categorie di giovani in condizioni di disagio (es. ex tossicodipendenti, ragazze madri, ex detenuti, giovani diversamente abili, ecc.)</i>	10
4	Economicità	25
	<i>efficace ed efficiente impiego delle risorse e congruità dei costi</i>	10
	<i>elementi di sostenibilità e di continuità della proposta nel tempo</i>	15
Totale		100

5. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti con punteggio inferiore a 60/100.

b) Definizione della graduatoria e comunicazione

1. A conclusione della valutazione la Commissione incaricata propone al Dipartimento la graduatoria finale dei progetti contenente l'elenco di quelli ammessi, in ordine decrescente di punteggio attribuito e finanziabili fino ad esaurimento delle risorse.
2. Il Dipartimento si riserva lo scorrimento della graduatoria di merito nel caso di sopravvenienze finanziarie, aggiuntive o in economia, procedendo al finanziamento degli interventi collocati nelle successive posizioni utili.
3. La graduatoria sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it, ed evidenzierà i progetti finanziati, i progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse nonché i progetti non ammessi con indicazione della causa di esclusione.
4. La pubblicazione sul sito istituzionale vale a tutti gli effetti come notifica. Non sarà pertanto inviata alcuna comunicazione per iscritto inerente gli esiti della valutazione.

Art. 9 - Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti

1. Nel caso in cui il progetto di intervento sia ammesso a cofinanziamento sarà sottoscritta un'apposita Convenzione tra il soggetto proponente e il Dipartimento per regolare i rapporti tra le parti.
2. Al fine della sottoscrizione di detta Convenzione il Beneficiario del cofinanziamento deve inviare all'indirizzo PEC dgioventuescn@pec.governo.it una dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ammissibilità, ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011 di modifica del d.P.R. 445/2000, firmata digitalmente, e l'atto costitutivo dell'eventuale ATS.
3. In qualsiasi momento si rilevi la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni, rese dal Beneficiario o dagli Associati, ovvero la non corrispondenza tra le predette dichiarazioni sostitutive con quanto effettivamente risultante dalla documentazione prodotta, il Dipartimento procederà a dichiarare la decadenza dal beneficio del cofinanziamento.

a) Avvio delle attività

1. L'avvio delle attività deve avvenire inderogabilmente, pena la revoca del cofinanziamento, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della Convenzione. Il predetto termine potrà essere sospeso dall'Amministrazione in presenza di cause gravi e motivate non imputabili al Beneficiario.
2. La comunicazione di inizio attività firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto Beneficiario del cofinanziamento deve essere inviata mediante PEC all'indirizzo dgioventuescn@pec.governo.it.

b) Conclusione delle attività

1. La conclusione delle azioni deve avvenire entro 24 mesi dalla data di avvio attività. Eventuali proroghe del termine finale, previsto per la conclusione delle attività progettuali, concordate con il Dipartimento, possono essere concesse senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento medesimo, sino ad un massimo di sei mesi, in presenza di cause non imputabili al Beneficiario.
2. La richiesta di proroga motivata deve pervenire al Dipartimento all'indirizzo PEC dgioventuescn@pec.governo.it entro il trentesimo giorno antecedente il termine previsto per la realizzazione del progetto.
3. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali potrà essere sospeso dall'Amministrazione in presenza di cause gravi e motivate imputabili al Beneficiario.
4. Il soggetto Singolo proponente o, in caso di ATS, il Capofila, può presentare adeguamenti o modificazioni motivati rispetto al progetto iniziale, che non ne alterino l'impostazione e le finalità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento. Le variazioni non

potranno in nessun caso riguardare elementi qualificanti del progetto, valutati dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio quali il "coinvolgimento di giovani, ed in particolare di giovani donne, nelle iniziative realizzate" e il "ricorso a figure professionali appartenenti a categorie di giovani in condizioni di disagio (es. ex tossicodipendenti, ragazze madri, ex detenuti, giovani diversamente abili, ecc.)". Eventuali variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario, devono essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finali, di cui al presente articolo, precisandone le motivazioni. Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa devono essere previamente autorizzate dal Dipartimento, su richiesta motivata del soggetto Capofila. Il Dipartimento si esprimerà al riguardo entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di modifiche e trascorso detto termine, in assenza di una comunicazione ufficiale, l'autorizzazione alla modifica sarà da considerarsi acquisita (silenzio-assenso alla modifica).

c) Modalità di erogazione del cofinanziamento

Il cofinanziamento verrà erogato in tre tranches:

1. La prima tranche, pari al 30% del cofinanziamento concesso, sarà erogata non prima di 30 giorni dalla comunicazione di avvio delle attività previste e dietro presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa a garanzia di un pari importo ed avente validità per l'intera durata del progetto ammesso a cofinanziamento, secondo l'apposito modulo che verrà pubblicato sul sito contemporaneamente alla graduatoria.
2. La seconda tranche, pari ad un ulteriore 50%, sarà erogata non prima della conclusione del primo semestre di attività e successivamente alla consegna ed approvazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte corredata:
 - a) dalla documentazione attestante la spesa pari al 30% del cofinanziamento concesso ed erogato con la prima tranche;
 - b) dagli impegni economici assunti per non meno del 50% dei costi progettuali ulteriori, rispetto al 30% già speso, e la correlativa sussistenza di crediti certi e liquidi da parte di terzi.
3. Il restante 20% del cofinanziamento concesso verrà erogato a saldo a conclusione del progetto, previa verifica amministrativa della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, in caso di ATS dal Capofila, che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla conclusione delle attività progettuali:
 - a) relazione finale relativa alle attività svolte;
 - b) rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;
 - c) elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa;
 - d) copia della documentazione di spesa.
4. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate (ex articolo 3 della legge n. 136 del 2010) attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari - Ri.ba (ricevuta bancaria).
5. Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente.
6. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo sarà corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute al netto del 10% minimo a carico del soggetto proponente.
7. Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione delle attività.

Art. 10 Piano finanziario

1. La proposta progettuale deve indicare un piano finanziario delle spese espresse in euro, esposto nell'Allegato B1, e deve prevedere una quota di cofinanziamento a carico del proponente pari ad almeno il 10% del costo totale della proposta progettuale. Tale cofinanziamento – costituito da risorse finanziarie proprie o risorse umane e strumentali - può essere riferito a qualsiasi categoria di spesa nel rispetto dei limiti previsti per le singole voci di spesa.
2. Il piano finanziario della singola proposta progettuale deve, obbligatoriamente, prevedere una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo-contabile di tutte le spese progettuali da parte di un **revisore indipendente**. Tale incarico può essere affidato ad un professionista e/o a società di revisione regolarmente iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il relativo costo deve essere inserito nella Macrovoce Servizi e forniture e non può superare il 3% del costo totale del progetto.
3. Il piano finanziario (Allegato B1), si compone di 2 schede:
 - **scheda I** – reca il dettaglio delle singole voci di spesa, il soggetto che sosterrà la spesa (proponente Singolo o, in caso di ATS, Capofila o Associati) e un quadro riassuntivo nel quale viene riportato il totale delle singole voci di spesa che deve essere in linea con il totale di ciascuna voce di spesa indicato nel dettaglio;
 - **scheda II** – reca il quadro riassuntivo dettagliato per macrofasi progettuali.
4. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
 - a) personale (per una quota non superiore al **60%** del costo totale del progetto);
 - b) le spese per l'acquisto di servizi e forniture necessari all'espletamento delle attività progettuali (per una quota non superiore al **75 %** del costo totale del progetto);
 - c) le spese per viaggi e soggiorni (per una quota non superiore al **5%** del costo totale del progetto). In questa sezione vanno indicate le spese di viaggio per la firma della Convenzione riferite al legale rappresentante e ad un accompagnatore;
 - d) le spese generali (per una quota non superiore al **25%** del costo totale del progetto) che potranno includere le spese fideiussorie.
5. Le spese del piano finanziario, per essere considerate ammissibili, devono essere:
 - a) necessarie per l'attuazione del progetto;
 - b) generate durante l'attuazione del progetto e non oltre la data stabilita per la conclusione delle azioni progettuali, indicata nella Convenzione che verrà sottoscritta dal Dipartimento e dal soggetto finanziato, o nell'eventuale autorizzazione alla proroga di cui all'articolo 9 lettera b) (la spesa deve quindi essere sostenuta in un momento successivo alla stipula della Convenzione, ad eccezione delle eventuali spese di costituzione dell'ATS, delle spese di viaggio, sostenute in caso di convocazione da parte del Dipartimento per la firma della Convenzione e dei costi per la fidejussione).
 - c) identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi.
5. Con riferimento alle voci di spesa ammissibili si precisa inoltre:

a) Personale (max 60%)

Descrizione: nella Macrovoce "Personale" della scheda di dettaglio andranno inseriti i nominativi di tutte le risorse professionali dedicate al raggiungimento degli obiettivi progettuali, contrattualizzate nelle forme previste dalla legge vigente e con le quali sussiste un rapporto di lavoro continuativo;

- nelle caselle successive andrà riportato rispettivamente il costo corrispondente alla singola risorsa professionale e se lo stesso, in caso di ATS, vada imputato al Capofila o sia ripartito tra gli Associati interni, specificando cioè chi sosterrà il relativo costo. I costi devono intendersi lordi, ovvero comprensivi dei contributi previdenziali, delle ritenute, ecc..
- gli incarichi conferiti a società commerciali ovvero a liberi professionisti iscritti in albi professionali e titolari di partita IVA, devono considerarsi come acquisto di servizi (non costi di personale) se derivano dalla necessità di acquisire prestazioni a carattere specialistico e non continuative (ad es. se un progetto prevede l'utilizzo di un docente/tutor/counselor per tutta la sua durata, il costo del corrispettivo previsto deve essere annoverato tra i costi di personale; nel caso in cui, invece, sia prevista l'assistenza di un consulente per attività non direttamente legate alla realizzazione di obiettivi progettuali, ma di supporto, ad esempio l'assistenza di un tecnico per la realizzazione e l'aggiornamento di un sito web, il costo deve essere inserito nella Macrovoce "Servizi e forniture").

b) Servizi e forniture (max 75%)

Descrizione: nella scheda di dettaglio va riportata la descrizione del servizio o della fornitura da acquisire e del tipo di spesa da sostenere (es. materiale informativo, attrezzature, laboratori);

- nelle caselle successive andrà riportato il costo corrispondente alla singola voce di spesa e se lo stesso, in caso di ATS, vada imputato al Capofila o sia ripartito tra gli Associati interni, specificando cioè chi sosterrà il relativo costo;
- nella Macrovoce Servizi e forniture va inserito il costo relativo all'incarico per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese progettuali ad un revisore indipendente, professionista e/o a società di revisione regolarmente iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che non può superare il 3% del costo totale del progetto, e, comunque, tutte le altre professionalità non coinvolte continuativamente nel progetto.

c) Viaggi e soggiorni (max 5%)

Descrizione: nella scheda di dettaglio andranno riportati il motivo del viaggio, ad esempio incontro di coordinamento, seminario finale ecc. ed il luogo di svolgimento della trasferta. Tale Macrovoce comprende le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute esclusivamente dal personale impiegato nel progetto per l'esecuzione delle attività dello stesso. Pertanto, spese di viaggi e soggiorni riferite ai destinatari diretti delle azioni progettuali, ove presenti, dovranno essere imputate all'interno della Macrovoce Servizi e forniture;

- nelle caselle successive andrà riportato il costo corrispondente alla singola voce di spesa e se lo stesso, in caso di ATS, vada imputato al Capofila o sia ripartito tra gli Associati interni, specificando cioè chi sosterrà il relativo costo;
- per quanto concerne le spese di viaggio, si considerano ammissibili le spese per l'acquisto di biglietti ferroviari e/o di altri mezzi pubblici di trasporto di 2^a classe o classe economica e deve essere indicato il numero delle persone previste. Nel caso di trasporto in automobile saranno riconosciute le tariffe per l'utilizzo di auto propria come da tabelle ACI in vigore, purché i costi siano accompagnati, in sede di rendicontazione, da schede che attestino il motivo dell'utilizzo del mezzo

privato e la convenienza dello stesso rispetto ai mezzi pubblici, distanza e data della trasferta effettuata;

- per i soggiorni il costo massimo ammissibile è pari a euro 100,00 giornalieri;
- per i pasti può essere ammesso un forfait massimo giornaliero di euro 30 a persona.

d) Spese generali (max 25%)

Descrizione: questa voce comprende le spese generali sostenute dal soggetto proponente per utenze, gestione ordinaria dei locali adibiti a sede del progetto e materiali di consumo; tali spese dovranno essere riferite al periodo di durata delle attività progettuali e sono completamente rimborsabili solo quando si riferiscono alla sede esclusiva di svolgimento dell'iniziativa progettuale, altrimenti sono rimborsabili in quota parte. Va specificata la categoria di spese generali da sostenere inerenti lo sviluppo del progetto, ad esempio: spese telefoniche, postali, ecc.;

- nelle caselle successive andrà riportato il costo corrispondente alla singola voce di spesa e se lo stesso, in caso di ATS, vada imputato al Capofila o sia ripartito tra gli Associati interni, specificando cioè chi sosterrà il relativo costo.

7. Il cofinanziamento, quale sovvenzione, è concesso al Beneficiario al di fuori del campo di applicazione dell'IVA e, per l'Amministrazione, è comprensivo di tutti gli oneri e contributi di legge.
8. Nel caso in cui l'IVA sui costi progettuali costituisca per il Beneficiario una spesa non recuperabile, l'IVA è ammissibile a cofinanziamento. Resta comunque inteso che l'importo massimo del cofinanziamento concesso non può superare il 90% del costo totale del progetto.
9. In sede di rendicontazione, al fine di consentire all'Amministrazione la valutazione di ammissibilità degli importi dell'imposta, il Beneficiario è tenuto a presentare un'apposita dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione, che attesti la natura dell'IVA.

Art. 11 - Privacy e norma di rinvio

1. Ai sensi dell'art.13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informano i soggetti proponenti che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Dipartimento è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di valutazione e selezione ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Ai soggetti è riconosciuto il diritto di cui all'art. 7 del citato d. lgs. n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'indirizzo PEC dgioventuescn@pec.governo.it.

Art. 12 - Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Avviso può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. del 12 aprile 2006 n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".
2. Ai sensi dell'art. 22, comma 1 lettera b) e dell'art. 24, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dell'art. 2, comma 1 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, nonché ai sensi di quanto

stabilito dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di accesso agli atti della procedura di cui al presente Avviso può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) l'istanza di accesso deve essere presentata in forma scritta, deve essere motivata e sottoscritta dal rappresentante del soggetto proponente che deve dimostrare i propri poteri rappresentativi; inoltre, l'istanza deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; alla richiesta deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - b) non saranno accolte le istanze di accesso agli atti, ai sensi dell' art. 22, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., qualora le istanze stesse siano pervenute al Dipartimento oltre i termini di impugnazione stabiliti dalla legge.
3. La richiesta di accesso agli atti deve essere trasmessa all'indirizzo PEC dgioventuescn@pec.governo.it.
 4. In caso di individuazione di soggetti controinteressati, di cui all'art. 22, comma 1, lettera c) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Dipartimento provvede a dare comunicazione agli stessi, mediante PEC, all'indirizzo indicato dal Beneficiario nella domanda di partecipazione.
 5. In caso di accoglimento della richiesta di accesso agli atti, il Dipartimento rilascia all'interessato copia dei documenti nei quali sono riprodotte le cause di esclusione della domanda di partecipazione e/o del progetto presentati dall'interessato. Resta fermo che i documenti sono rilasciati privi delle parti non necessarie alla tutela della situazione giuridicamente garantita e collegata alla richiesta dell'interessato.

Art. 13 - Utilizzo dei loghi

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le politiche di coesione, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale e dell'Agenda per la coesione territoriale sulla documentazione informativa, compresi i siti internet e i materiali di promozione del progetto. Il predetto logo sarà fornito dal Dipartimento all'avvio delle attività.
2. Il soggetto attuatore dovrà mettere a disposizione del Dipartimento il materiale di cui al comma 1 anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso i siti istituzionali.

Art. 14 – Servizio FAQ

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo giovaninoprofit@governo.it dal giorno seguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione inerente l'avvenuta pubblicazione sul sito del presente Avviso e per i venti giorni successivi, indicando nella voce "oggetto" il titolo dell'Avviso e l'articolo o gli articoli su cui si intende avere chiarimenti.
2. Le risposte a quesiti saranno pubblicate sul sito internet www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it, attraverso l'allestimento di un servizio FAQ.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Il compimento della procedura selettiva di cui al presente Avviso è subordinato al perfezionamento dell'iter di assegnazione delle risorse indicate all'art. 6 da parte delle competenti Autorità di controllo.

Roma, 12 dicembre 2017

F.to Il Capo del Dipartimento
Cons. Calogero Mauceri